



COMUNE DI MONTALDO ROERO
PROVINCIA DI CUNEO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA MUNICIPALE
(IUC)**

Approvato con delibera C.C. n. 5 dell'8.4.2014

Modificato con delibera C.C. n. 18 del 27/07/2017

INDICE

PARTE I^A – L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 - SOGGETTO ATTIVO

Articolo 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Articolo 4 - ACCERTAMENTO

Articolo 5 - RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 6 - SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 7 - CONTENZIOSO

Articolo 8 - RIMBORSI

Articolo 9 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

PARTE II^A – L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 10 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 11 - RINVIO

Articolo 12 – VERSAMENTI DEI CONTITOLARI

Articolo 13 – VERSAMENTI MINIMI

PARTE III^A – IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 14 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 15 – INDICAZIONE ANALITICA DEI SERVIZI INDIVISIBILI

Articolo 16 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 17 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 18 - BASE IMPONIBILE

Articolo 19 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE



Articolo 20 – DETRAZIONI

Articolo 21 – RIDUZIONI ED ESENZIONI

Articolo 22 – DICHIARAZIONE

Articolo 23 – MODALITA' E SCADENZE DEL VERSAMENTO

Articolo 24 – VERSAMENTI MINIMI

PARTE IV^A – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 25 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 26 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 27 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 28 – MODALITA' DI COMPUTO DELLE SUPERFICI

Articolo 29 – UTENZE DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE

Articolo 30 – UTENZE NON DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE

Articolo 31 – ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Articolo 32 – OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

Articolo 33 – CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Articolo 34 – TRIBUTO COMUNALE GIORNALIERO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI ASSIMILATI

Articolo 35 – SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE SFALCI

Articolo 36 – RIDUZIONI TARIFFARIE

Articolo 37 – RIDUZIONI PER L'AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI ASSIMILATI DA
PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 38 – ESENZIONI

Articolo 39 – MODALITA' E SCADENZE DEI VERSAMENTI

Articolo 40 – VERSAMENTI MINIMI

Articolo 41 – TRIBUTO PROVINCIALE

Articolo 42 – CONTROLLI

ALLEGATO 1 – utenze domestiche

ALLEGATO 2 – utenze non domestiche

TABELLA 2

TABELLA 2B



PARTE I^a – L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1 - Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di MONTALDO ROERO dell'Imposta Unica Comunale, denominata **IUC**, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2 - Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

3 - La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

4 - Nel capo I del presente regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei capi II, III e IV del presente regolamento vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.

5 - Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Articolo 2

SOGGETTO ATTIVO

1 - Soggetto attivo della IUC è il Comune di MONTALDO ROERO relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1 - Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2 - Il funzionario responsabile del tributo è nominato con atto della Giunta Comunale ovvero della Giunta dell'Ente al quale è stato demandato il Servizio Tributi.



Articolo 4 ACCERTAMENTO

1 - Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2 - In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3 - Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

4 - Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

5 - Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

6 - Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

7 - Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.



Articolo 5
RISCOSSIONE COATTIVA

1 - Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 6
SANZIONI ED INTERESSI

1 - In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà'.

Salva l'applicazione dell'art. 13 del D.Lgs 472/1997 (ravvedimento operoso), per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

2 - In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3 - In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4 - In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 dell'articolo 4 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5 - Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6 - La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7 - Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

8 - Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006 N. 296.



Articolo 7 CONTENZIOSO

1 - Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

2 - Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

3 - Qualora il valore dell'imposta accertata non sia superiore a ventimila euro, può essere proposto reclamo con mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis del D.lgs. 546/1992; il ricorso produce pertanto gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Il ricorso predisposto sotto forma di reclamo con mediazione, è proposto nelle seguenti modalità:

- mediante consegna diretta presso l'Ufficio Tributi del Comune che ne rilascia ricevuta sulla copia;
- a mezzo ufficiale giudiziario secondo le norme degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile;
- a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'originale in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento (In tal caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione);
- tramite PEC all'indirizzo montaldo.roero@cert.ruparpiemonte.it

Tale procedura di mediazione della pretesa tributaria deve essere conclusa entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrente dalla notifica del ricorso.

Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza dei predetti 90 (novanta) giorni.

L'istruttoria di reclamo è effettuato dal dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, mediante il titolare della posizioni organizzativa in cui è collocato detto ufficio, sulla base delle modalità stabilite dall'articolo 17-bis del D.lgs. 546/1992.

Decorso il termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica del ricorso sotto forma di reclamo con mediazione, senza che sia stata perfezionata e conclusa la mediazione, potrà avvenire la costituzione in giudizio, entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante deposito dello stesso, come precedentemente notificato al Comune, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo, secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 1, del D.lgs. 546/1992 e smi (se il contribuente riceve il diniego o l'accoglimento parziale entro il novantesimo giorno, il termine per l'eventuale costituzione in giudizio decorre dalla data di ricevimento).

Articolo 8 RIMBORSI

1 - Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, ovvero dalla data in cui il contribuente ha risposto ai chiarimenti richiesti dal Comune.



2 - Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

3 - Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata nel presente regolamento per i versamenti minimi da parte dei contribuenti.

Articolo 9 DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1 - Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2 - Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.

3 - Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

4 - I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

5 - Qualsiasi disposizione di legge imperativa sopravvenuta all'approvazione del presente regolamento che abbia la natura di norma inderogabile che entri in contrasto con disposizioni del presente regolamento determinerà l'implicita abrogazione di queste ultime.

PARTE II^A – L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 10 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1 - Il presente capo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria, denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, e dall'art. 1 della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016).

Articolo 11 RINVIO

1. Per quanto concerne l'IMU si rinvia alle disposizioni di legge vigenti tempo per tempo, con la sola precisazione che, ai sensi del comma 707, art. 1, L. 27/12/2013, n. 147, è equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Articolo 12 VERSAMENTI DEI CONTITOLARI

1 - Si stabilisce che il versamento congiunto, di norma, non è ammesso. Tuttavia è possibile decidere di non sanzionare le irregolarità quando l'imposta sia stata assolta totalmente per l'anno di riferimento e siano facilmente identificabili i singoli contitolari anche con la collaborazione attiva del contribuente interessato.

Articolo 13 VERSAMENTI MINIMI

1 - L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo

PARTE III^A – IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 14 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1 - Il presente capo disciplina l'applicazione della componente TASI prevista dai commi dal 669 al 679 della L. 147/2013 e s.m.i. (Legge di Stabilità 2014) e riferita ai servizi indivisibili erogati dal Comune, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione.

Articolo 15 INDICAZIONE ANALITICA DEI SERVIZI INDIVISIBILI

1 - Annualmente, con deliberazione del Consiglio Comunale che determina l'aliquota del tributo, saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di tali servizi saranno indicati i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 3. Indicazione analitica dei servizi indivisibili

2 - I servizi indivisibili al cui finanziamento il gettito TASI è destinato sono i seguenti:

- Gestione e manutenzione delle strade e piazze (es. viabilità, segnaletica, circolazione stradale)
- Manutenzione parchi e verde pubblico
- Servizio sgombero neve
- Illuminazione pubblica
- Gestione servizi cimiteriali
- Gestione sicurezza pubblica
- Servizio protezione civile

3 - Nei costi dei servizi sono considerati tutti gli oneri diretti ed indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi.

4 - Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l'applicazione della TASI il Consiglio Comunale individua l'ammontare dei costi dei servizi indivisibili di cui al comma

Articolo 16

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1 - Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Articolo 17

SOGGETTI PASSIVI

1 - Il soggetto passivo TASI è il possessore o il detentore delle unità immobiliari di cui all'art. 24.

2 - In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. E' in ogni caso ammesso il versamento pro-quota.

3 - A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si siano protratti per almeno 15 giorni.

4 - Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

5 - L'occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura percentuale compresa fra il 10% ed il 30% del tributo complessivamente dovuto, determinata dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle aliquote. La restante parte del tributo è corrisposta dal titolare del diritto reale.

6 Se l'utilizzatore (occupante) ed il suo nucleo familiare adibiscono l'immobile a propria abitazione principale (esclusi gli immobili di categoria A1 - A8 e A9) è esente dal versamento della TASI nella percentuale deliberata a carico dell'occupante.

7 - In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

8 - In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

9 - Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 18 BASE IMPONIBILE

1 - La base imponibile della TASI è la stessa prevista ai fini dell'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 (conv. in L. 214/2011), come integrata e disciplinata al capo II del presente regolamento.

2 - Trovano applicazione le riduzioni al 50% della base imponibile IMU previste:

- dall'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011, conv. in L. 214/2011 e s.m.i. a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico.
- dall'art. 1, comma 10 della L.208/2015 a favore degli immobili abitativi concessi in comodato, secondo le indicazioni contenute nell'art. 16 del presente Regolamento

Articolo 19 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o può modificarla tenendo conto dei seguenti vincoli:

- a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- b) la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- c) per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 2,5 per mille.

2. Qualora intervengano delle modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell'art.1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al comma precedente, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui all'art. 9, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 10, restando nella facoltà del Consiglio Comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

Articolo 20 DETRAZIONI

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 8, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, nei seguenti casi:

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :

1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore o il detentore e/o occupante e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

È equiparata all'abitazione principale l'abitazione dei cittadini anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a che la stessa e le relative pertinenze non risultino locate.

Analoga agevolazione si applica alle pertinenze come definite al successivo punto 2).

2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

B) PER AIRE (cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero "AIRE")

1) per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;

2. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 731 dell'art.1 della legge 147/2013 che contengano le disposizioni di cui al precedente comma , oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

Articolo 21. RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 8, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147/2013.

2. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 679 dell'art.1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al precedente comma, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

Articolo. 22 DICHIARAZIONE

1 - I soggetti individuati all'art. 25 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo.

2 - La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

3 - Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

4 - Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU

5 - I soggetti passivi non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione TASI qualora gli elementi necessari ai fini del calcolo del tributo siano già stati dichiarati ai fini IMU e/o ai fini TARI ovvero i medesimi siano desumibili d'ufficio.

Articolo 23 MODALITA' E SCADENZE DEL VERSAMENTO

1 - Il versamento della TASI è effettuato in autoliquidazione da parte del contribuente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale approvato con decreto ministeriale

2 - Al fine di semplificare al massimo gli adempimenti posti a carico dei contribuenti e fermo restando l'obbligazione solidale di cui al comma 2 dell'art. 25, in caso di pluralità di possessori è ammesso il versamento in ragione della rispettiva percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, dell'unità immobiliare.

3 - Il Comune, sempre al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, può inviare modelli di pagamento precompilati, fermo restando che, in caso di mancato invio/ricezione degli stessi, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto nei termini di cui al comma 4.

4 - La TASI è versata in due rate delle quali la prima entro il **16 giugno**, sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, pari all'importo dovuto per il primo semestre. La seconda rata deve essere versata entro il **16 dicembre**, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in unica soluzione, entro il 16 giugno.

Per il 2014, anno di prima applicazione della TASI, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa.

5 - La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, in caso di situazioni particolari.

Articolo 24
VERSAMENTI MINIMI

1 - L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo e ad ogni singola obbligazione tributaria

PARTE IV[^] – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 25
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1 – La presente parte istituisce e disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto in regime di privativa, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità e trasparenza.

Articolo 26
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1 - Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di MONTALDO ROERO sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

2 - La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

3 - Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4 - La presenza di arredo oppure l'attivazione di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5 – La tassa è dovuta da coloro che detengono o possiedono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 2 e 3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che detengono in comune i locali o le aree stesse.

6 - In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è assolta dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.



7- Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

8 - Gli Uffici comunali possono richiedere all'amministratore di condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

9 - La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verifica una delle condizioni di cui al comma 2.

10 - La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 27

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

2. La tassa, di seguito denominata "tariffa" è determinata, sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n.158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.

3. La tariffa, destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti, è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

4. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

Articolo 28

MODALITÀ DI COMPUTO DELLE SUPERFICI

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente Regolamento.



2. urk
no

3. qu
sp
co

4. dal
Tril
uffi
cor

5. I
cor
per

6. I
orig
rile
ina
atti
rife
pas

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie di commisurazione del tributo, è individuata secondo le disposizioni normative vigenti.

3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo è considerata quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze.

b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

d) in caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilati da quelle di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando una riduzione del 30% esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati.

Con delibera consigliare sono stabiliti i criteri per l'assimilazione agli urbani delle varie tipologie di rifiuti derivanti da attività produttive.

4. In fase di prima applicazione della tassa, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa raccolta e smaltimento rifiuti (TARSU) o del Tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES), ivi comprese le istanze di esenzione; gli uffici comunali, possono tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione della tassa.

5. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

6. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti, ovvero da autocertificazioni rilasciate dai soggetti passivi del tributo.



Articolo 29

UTENZE DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE

1. Per "utenza domestica" si intende il soggetto occupante locali adibiti esclusivamente a civile abitazione, pertinenze comprese.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune di Montaldo Roero, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici al 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione.
4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
5. Per le civili abitazioni non occupate da nuclei familiari residenti presso il comune di Montaldo Roero è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella comunicazione di cui all'art. 8 ovvero il numero già in possesso degli Uffici. In tutti i casi di mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente si assume un nucleo di due persone fatta salva l'autocertificazione da parte del soggetto e l'accertamento da parte degli uffici comunali che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.
6. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).
7. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).

Articolo 30

UTENZE NON DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE

1. Per "utenze non domestiche" si intendono i soggetti occupanti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono di regola classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività.



Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.

3 Ai fini dell'applicazione della tariffa, ai fabbricati agricoli strumentali, destinati al ricovero di macchine ad attrezzature agricole, si applica la tariffa prevista per la categoria 4 di cui all'allegato 2 del Regolamento.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 12 mq.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

7. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).

8. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2). I coefficienti di produzione Kd possono subire variazioni a seguito di specifiche verifiche effettuate mediante la pesatura del quantitativo di rifiuto conferito.

Articolo 31

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1- Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti alle istituzioni scolastiche statali è disciplinato in conformità con la normativa vigente.

Articolo 32

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1 - I soggetti passivi della tassa devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa ed in particolare:

- l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni

- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni
- 2 - Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e relativa variazione
- 3 - La dichiarazione deve essere presentata:
- a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dal detentore qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge ovvero dal presidente/rappresentante legale;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
- 4 - Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri

Articolo 33

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

- 1 - La dichiarazione iniziale deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio della detenzione o possesso dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, utilizzando l'apposito modello disponibile presso l'Ufficio Tributi o reperibile sul sito internet del Comune.
- 2 - La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In caso contrario la dichiarazione va presentata entro i termini di cui al comma 1. Nel caso di pluralità di immobili posseduti o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
- 3 - In caso di cessazione, nel corso dell'anno, del possesso o detenzione dei locali ed aree, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo dal giorno successivo alla sua presentazione. In caso di mancata comunicazione la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
4. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.
5. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini dei precedenti prelievi sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
- 6 - La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- 
- a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda di famiglia.
 - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) ed il numero dei soggetti occupanti l'utenza, se inferiore al numero forfettario previsto al precedente art. 5 comma 5.
 - c. l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata.
 - d. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistenti, il numero dell'interno, la scala ed il piano.
 - e. i dati catastali dei locali e delle aree ed il titolo della loro conduzione.
 - f. la superficie e la destinazione d'uso dei locali.
 - g. la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione.
 - h. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
 - i. le superfici escluse dall'applicazione della tassa.
 - j. il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto.

7 - La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale).
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza).
 - c) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata.
 - d) l'ubicazione dei locali ed aree, la superficie, la destinazione d'uso.
 - e) i dati catastali dei locali ed aree ed il titolo della loro detenzione o conduzione
 - f) la data in cui ha avuto inizio la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione.
 - g) la sussistenza dei presupposti per usufruire di riduzioni e agevolazioni.
- 

8. La dichiarazione è redatta sugli apposti modelli predisposti dagli uffici comunali competenti ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.

9. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati ai precedenti commi 4 e 5 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore

10- La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta o inviata per via telematica con posta elettronica. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

11. Gli uffici comunali rilasciano, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione,

12 - Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.

13- Il Comune si riserva la facoltà di verificare la documentazione prodotta dal contribuente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.

14. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, gli Uffici comunali emettono avviso di accertamento nei termini e con le modalità di cui alla normativa vigente.

Articolo 34

TRIBUTO COMUNALE GIORNALIERO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI

1. E' istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 2 al presente regolamento, maggiorata di un importo del 100 per cento.

4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato 2 del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 6 comma 2.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della TARI, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche

6. Per le occupazioni che non danno origine a produzione di rifiuti o che comportano la produzione di soli rifiuti speciali, nonché per quelle che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi non è dovuto.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla tassa annuale.

8. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.

9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'incaricato della riscossione tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 35

SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE SFALCI

1. Qualora venga attivato il servizio di raccolta domiciliare sfalci e potature a domanda individuale il Consiglio, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti, ha la facoltà di applicare una maggiorazione percentuale alla tariffa in capo ai soggetti serviti.

2. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

Articolo 36

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Per le utenze che si impegnano a praticare il compostaggio domestico della cosiddetta "frazione umida" può essere istituita contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti un'agevolazione attraverso la riduzione della tariffa fino ad un massimo del 30%.

2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata, su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione, se precedente alla data di elaborazione dell'avviso di pagamento di cui all'art. 15 comma 6; si applica invece dall'anno successivo se la dichiarazione viene presentata posteriormente. A tal fine gli utenti dovranno dichiarare, (ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000), mediante autocertificazione da presentarsi esclusivamente sui moduli predisposti dall'Ufficio Tributi, e sotto la loro personale responsabilità:

- di impegnarsi ad auto-smaltire i rifiuti organici attraverso la pratica del compostaggio domestico;
- di avere la disponibilità, nell'ambito comunale, di un appezzamento di terreno (fondo agricolo, orto di casa colonica, giardino di villa) di proprietà e conduzione personale o dei familiari, sufficientemente ampio e di comodo accesso;

- di praticare il compostaggio tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbo ai vicini e non dare luogo all'emissione di odori molesti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e del decoro;
- di accettare di sottoporsi agli accertamenti sulla veridicità di quanto dichiarato, con controllo da parte degli incaricati dell'Ente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere nei casi previsti si applicheranno le norme penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Il contribuente è tenuto a denunciare il venir meno delle condizioni dell'applicazione della riduzione di cui al comma 1. In difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa dichiarazione.

3. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

4. Ai sensi del comma 656 dell'art. 1 della Legge 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

5. Le riduzioni di cui ai commi 3 e 4 cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione.

6 Le istanze di riduzione della tassa motivate da situazioni di oggettiva minore produzione di rifiuti rispetto al quantitativo ipotetico previsto, o da comprovate difficoltà economiche dell'utente, sono esaminate dalla Giunta Comunale che può deliberarne l'accoglimento e determinare la percentuale di riduzione applicabile.

Articolo 37

RIDUZIONI PER L'AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI ASSIMILATI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1 - . La tariffa è ridotta di una percentuale della sola quota variabile, fino alla concorrenza del suo ammontare, per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti assimilati, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico. Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico, rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero.

2 - La percentuale di riduzione è proporzionale alla effettiva quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, rispetto alla propria produzione potenziale di rifiuti, ed è determinata applicando al seguente formula:

$$\text{Quota variabile del tributo} = \frac{\text{Quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero}}{\text{Quantità di rifiuti potenziale}}$$

3 -
pres
dich
dell
i fo
qua
indi
effe
qua
que
com

4 -
prec
rimb

1 - S
dimo
loca

2 -
ricov

1 -
unifi
pag

2 - I
dell'

3 - I
cui a
prim

ove:

- per "quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero" (esclusi gli imballaggi secondari e terziari) verrà considerato il totale dei kg avviati al recupero risultanti dalla documentazione di cui ai paragrafi seguenti;
- per "quantità di rifiuti potenziale" si intende la quantità ottenuta moltiplicando la superficie dell'attività assoggettata al tributo ed il coefficiente Kd della categoria corrispondente;

3 - Per ottenere tale riduzione il contribuente titolare di utenza non domestica deve presentare, a pena di decadenza, **entro il 28 febbraio dell'anno successivo**, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovrà altresì essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, in cui sono specificate le quantità di rifiuti avviate al recupero nell'anno precedente, distinte per tipologia, con indicazione dei soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero. Il Comune si riserva di effettuare un riscontro con il gestore del servizio raccolta rifiuti, al fine di verificare la reale quantità di rifiuti smaltiti attraverso il servizio pubblico e i costi comunque sostenuti per quell'utenza. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

4 - A seguito verifica da parte dell'Ufficio della documentazione di cui al comma precedente, l'eventuale riduzione spettante viene determinata a consuntivo e comporta il rimborso del tributo o il conguaglio compensativo sull'avviso di pagamento successivo.

Articolo 38 ESENZIONI

1 - Sono esenti dalla tassa le unità immobiliari in cui hanno la residenza anagrafica anziani dimoranti stabilmente in istituti di ricovero o case di riposo, purché le stesse non risultino locate, né in alcun modo utilizzate.

2 - L'esenzione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione o dalla data di ricovero, se antecedente.

Articolo 39 MODALITA' E SCADENZE DEI VERSAMENTI

1 - La TARI è versata in autoliquidazione al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, N. 241, ovvero altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali

2 - Il versamento deve essere effettuato in n. **2 rate** scadenti il **31 agosto e 31 ottobre** dell'anno di competenza.

3 - In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di scadenza delle rate di cui al comma 2 si applicano le tariffe vigenti nell'anno precedente, salvo conguaglio sulla prima rata utile.

4 - E' facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

5 - La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati al comma 2 in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

6 - Il Servizio Tributi del Comune provvede ad inviare ai contribuenti risultanti dalla banca dati comunale un avviso bonario di pagamento ed il modello F24 precompilato con l'importo da versare.

7 - Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.

8 - La trasmissione dell'avviso non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze, ovvero non esime dal versamento in autotassazione i contribuenti cui non dovesse pervenire l'avviso.

9 - I termini e le modalità di pagamento sono indicati nell'avviso bonario stesso e sono altresì pubblicizzati con idonei mezzi.

10 - Le istanze di rateazione degli importi dovuti, anche a seguito di notifica di avviso di accertamento, sono esaminate dalla Giunta Comunale che può deliberarne l'accoglimento, stabilire in numero di rate in cui effettuare il pagamento, nonché determinare l'importo minimo al di sotto del quale la rateazione non è ammessa.

11 - Eventuali avvisi di pagamento emessi o rettificati successivamente alla spedizione di massa devono prevedere, se possibile, le scadenze di cui al comma 2. Ove, per l'approssimarsi o per l'avvenuta decorrenza dei termini, gli stessi debbano avere scadenze successive, il pagamento è effettuato di norma in unica soluzione entro la fine del mese successivo all'emissione.

12 - Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.

13 - Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 18.

14 - E' ammessa, da parte del contribuente, la regolarizzazione della dichiarazione e del versamento del tributo con ravvedimento operoso nei termini e con le modalità di cui all'art. 13 D.lgs. 427/97.

15 - In caso di mancato versamento entro i termini di cui al comma 2 si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.

Articolo 40

VERSAMENTI MINIMI

1 - Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette qualora la somma dovuta dal singolo utente sia inferiore a € 12,00. Tale importo si intende riferito alla tassa complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale.

2 - Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

Articolo 41

TRIBUTO PROVINCIALE

1 - Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, N. 504.

2 - Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

3 - Al Comune spetta la commissione per la riscossione prevista dal medesimo art. 19 del D.Lgs 504/1992.

Articolo 42

CONTROLLI

1 - Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2- In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3 - Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

- a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
- b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 5 comma 4 e dall'art. 7 comma 3 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei

partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
d) l'utilizzo di atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo.

4 - Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.



ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE

A – CLASSIFICAZIONE in CATEGORIE

Categoria 1 Nucleo familiare con 1 componente

Categoria 2 Nucleo familiare con 2 componenti

Categoria 3 Nucleo familiare con 3 componenti

Categoria 4 Nucleo familiare con 4 componenti

Categoria 5 Nucleo familiare con 5 componenti

Categoria 6 Nucleo familiare con 6 o più componenti

B – CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TF_{dom}(n, s) = QU_{Fdom} \cdot S \cdot Ka(n)$$

$$QU_{Fdom} = \frac{CFT_{dom}}{\sum n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)}$$

$$\sum n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)$$

TF_{dom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QU_{Fdom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

I valori di tali coefficienti sono riportati nella seguente tabella 1A

Tabella 1A

Numero componenti del nucleo familiare	Ka
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,24
6 e più	1,30

CFT_{dom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S_{tot} (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TV_{dom} = QU_{Vdom} \cdot Kb(n) \cdot CU_{dom}$$

TV_{dom}: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

QU_{Vdom}: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)



$$QUV_{dom} = \frac{QTOT_{dom}}{\sum n \cdot N(n) \cdot Kb(n)}$$

QTOT_{dom}: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

N (n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 1B

Tabella 1B

Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare		
	minimo	massimo	medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

CU_{dom}: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$CU_{dom} = \frac{CVT_{dom}}{QTOT_{dom}}$$

CVT_{dom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

UTENZE NON DOMESTICHE

A – CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE

- Categoria 1** Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- Categoria 2** Campeggi, distributori carburanti
- Categoria 3** Stabilimenti balneari
- Categoria 4** Esposizioni, autosaloni
- Categoria 5** Alberghi con ristorante
- Categoria 6** Alberghi senza ristorante
- Categoria 7** Case di cura e riposo
- Categoria 8** Uffici, agenzie, studi professionali
- Categoria 9** Banche ed istituti di credito
- Categoria 10** Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- Categoria 11** Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- Categoria 12** Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
- Categoria 13** Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- Categoria 14** Attività industriali con capannoni di produzione
- Categoria 15** Attività artigianali di produzione beni specifici
- Categoria 16** Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
- Categoria 17** Bar, caffè, pasticceria
- Categoria 18** Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- Categoria 19** Plurilicenze alimentari e/o miste
- Categoria 20** Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
- Categoria 21** Discoteche, night club
- Categoria 22** Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$TF_{ndom} (ap, Sap) = QUF_{ndom} \cdot S_{ap} (ap) \cdot x Kc (ap)$$

$$QUF_{ndom} = \frac{CFT_{ndom}}{\sum S_{ap} S_{tot} (ap) \cdot Kc (ap)}$$

Tfndom: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap

QUFndom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFTndom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Sap: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, sono riportati nella tabella 2

Tabella 2

	Categoria	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,72	1,04
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,84	7,42
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44
21	Discoteche, night club	1,04	1,64
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV_{ndom}(ap, Sap) = (C_{Undom} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap))$$

TV_{ndom} (ap, Sap): quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap

C_{Undom}: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$C_{Undom} = \frac{CV_{Tndom}}{QTOT_{ndom}}$$

Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nella tabella 2B sono riportati, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività.

Tabella 2B

	Categoria	min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55
3	Stabilimenti balneari	3,11	5,20
4	Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55
5	Alberghi con ristorante	8,79	10,93
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49
7	Case di cura e riposo	7,82	8,19
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30
9	Banche ed istituti di credito	4,50	4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11	9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90	8,50
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,88
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60
21	Discoteche, night club	8,56	13,45
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	4,90

Tale modifica del Regolamento IUC (componente TARI) si applica dal 01/01/2018.